

**CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA  
AGENTI  
E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DEL 25 MAGGIO 1939**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939).

L'anno 1939, il giorno 25 maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione,

**si è convenuto:**

**Art. 1 - (Inquadramento - Norme generali)**

La intera categoria dei produttori delle agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene suddivisa nei seguenti gruppi:

I - Produttori i quali, oltre agli eventuali obblighi di produzione, hanno avuto per iscritto da parte dell'agenzia espresso e permanente incarico di organizzare un determinato territorio (primo gruppo);

II - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina, e che sono compensati con retribuzione fissa ed eventuali provvigioni (secondo gruppo);

III - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni (terzo gruppo);

IV - Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (quarto gruppo);

V - Produttori occasionali, cioè quelli che NON sono forniti di lettera di autorizzazione.

**Art. 2 - (Disciplina applicabile ai Produttori di I Gruppo)**

Ai produttori del Gruppo I (primo) si applicherà il trattamento giuridico previsto dai contratti collettivi in vigore per il personale impiegatizio dell'agenzia dalla quale dipendono.

**Art. 3 - (Disciplina applicabile ai Produttori di II Gruppo)**

Ai produttori del Gruppo II (secondo) si applicherà la legge sull'impiego privato, portando la misura dell'indennità, di cui al penultimo comma dell'art. 10 del R.D.L.13

novembre 1924, n.1825, a 2/3 di mensilità, esclusa l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine generale o locale.

#### **Art. 4 - (Minimi retributivi e provvisionali)**

I minimi di retribuzione per i produttori dei gruppi I e II e le percentuali provvisionali per i produttori del gruppo III saranno determinati con appositi contratti integrativi da stipularsi provincia per provincia dalle Organizzazioni interprovinciali competenti entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente contratto. (Stipulati negli anni 1939 e 1940 solo in pochissime province.)

#### **Art. 5 - (Indennità di fine rapporto - Produttori III Gruppo)**

Ai produttori del Gruppo III (terzo), ai quali NON si riconosce la qualifica di impiegato, sarà, dopo la cessazione del rapporto, corrisposto per ogni anno di attività esplicita un indennizzo pari a 15/30 della media mensile delle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio (cioè negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto).

Qualora il triennio non sia stato compiuto, l'indennizzo di cui al precedente capoverso sarà commisurato alla media mensile calcolata per il periodo di attività esplicita.

#### **Art. 6 - (Trattamento previdenziale - Produttori IV Gruppo)**

Per i produttori del gruppo IV, ai quali NON si riconosce la qualifica di impiegati, si istituisce un trattamento previdenziale di cui all'art. 9 del presente contratto. (Mai istituito.)

Resta esclusa - nei confronti dei produttori dei gruppi III e IV - l'applicazione di qualsiasi norma prevista dalla legge sull'impiego privato, da contratti collettivi, da usi e consuetudini generali o locali.

#### **Art. 7 - (Trattamento provvisoriale - Produttori V Gruppo)**

Per i produttori del Gruppo V (quinto) è riconosciuta l'impossibilità di procedere ad una qualsiasi regolamentazione.

Ai detti produttori saranno corrisposte provvigioni comunque INFERIORI a quelle corrisposte ai produttori di cui al Gruppo IV.

#### **Art. 8 - (Produzione di impiegati di ufficio)**

La produzione fatta occasionalmente da impiegati di ufficio è equiparata, agli effetti del presente contratto, alla produzione dei produttori occasionali.

#### **Art. 9 - (Trattamento previdenziale - Produttori I, II, III e IV Gruppo)**

Per i produttori dei Gruppi I e II sarà attuato il trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati delle agenzie (cioè l'assicurazione obbligatoria INPS).

Per i produttori dei Gruppi III e IV sarà istituito un trattamento di previdenza. (Mai istituito.)

#### **Art. 10 - (Casse di previdenza)**

I trattamenti di previdenza stabiliti dal presente contratto possono essere effettuati... mediante l'istituzione di Casse di previdenza. Il regolamento di tali trattamenti sarà concordato tra le due Organizzazioni interessate.

#### **Art. 11 - (Assegni familiari)**

Per quanto concerne gli ASSEGNI FAMILIARI, si stabilisce che essi saranno corrisposti ai produttori dei Gruppi I, II e III, con le modalità e nella misura fissate dai contratti collettivi per il personale (impiegatizio) delle rispettive agenzie.

#### **Art. 12 - (Cassa malattia)**

Per quanto riguarda (l'assicurazione MALATTIE) saranno iscritti...i produttori dei gruppi I, II e III.

#### **Art. 13 - (Contributi previdenziali)**

Le quote dei contributi dovuti in proprio dai produttori...saranno trattenute dall'agenzia all'atto del pagamento delle provvigioni.

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 14 - (Trapasso di agenzia)**

Il trapasso dell'agenzia non risolve il rapporto con i produttori, i quali conservano i loro diritti nei confronti di chi succede nella gestione. (Beninteso salvo che l'agente cessante abbia disdettato il personale.)

#### **Art. 15 - (Libertà di organizzazione produttiva)**

Resta inteso che il presente contratto non tocca in alcun modo... il diritto pieno ed esclusivo dell'agenzia di impostare a suo insindacabile criterio la propria organizzazione produttiva.

#### **Art. 16 - (Lettere di nomina tipo)**

Contemporaneamente alla stipulazione del presente contratto le competenti organizzazioni sindacali procederanno alla compilazione di una lettera di nomina tipo per ciascun Gruppo di produttori (vedere allegati).

#### **Art. 17 - (omissis)**

Omissis... Norme transitorie.

### **Art. 18 - (superata)**

Omissis... Norma superata con l'abolizione dell'ordinamento corporativo.

### **Art. 19 - (Decorrenza)**

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° luglio 1939.

## **ALLEGATI**

### **Lettera di nomina tipo per produttori del PRIMO (I) gruppo**

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

#### I gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con qualifica di.....

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vostra attività esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.

Sarà Vostro compito di curare e vigilare l'organizzazione produttiva dell'agenzia per la zona affidata alla Vostra sorveglianza, attenendoVi alle istruzioni, di indole tecnica e organizzativa, che Vi saranno impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento dei vari rami.

Potrete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite.

#### Retribuzioni

I compensi fissati per le Vostre prestazioni saranno:

- a) uno stipendio fisso annuo...
- b) una diaria...
- c) a compenso di eventuali contratti da Voi personalmente acquisiti, senza il concorso dell'organizzazione dell'agenzia, Vi spetteranno provvigioni in misura pari a quelle spettanti per la produzione effettuata dagli impiegati di ufficio.

Le Vostre retribuzioni s'intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni imposta o tassa a Vostro carico, ivi compresa l'imposta di R.M.

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vostro rapporto con questa agenzia si intende d'ora in poi regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.

### **Lettera di nomina tipo per produttori del SECONDO (II) gruppo**

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

#### Il gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con la qualifica di.....

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vostra attività produttiva esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.

Sarà Vostro compito di vigilare e sviluppare l'attività produttiva secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento nei vari rami, e ciò sia mediante la Vostra attività di produzione diretta, sia fiancheggiando l'opera dei nostri collaboratori.

Potrete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite.

#### Retribuzione

I compensi fissati per le Vostre prestazioni saranno:

- a) uno stipendio fisso annuo...
- b) un compenso provvisorio su tutti gli affari direttamente raccolti da Voi...
- c) un compenso provvisorio su tutti gli altri affari da Voi raccolti in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione...

Le vostre retribuzioni si intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni imposta o tassa a Vostro carico, ivi compresa l'imposta di R.M.

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vostro rapporto con questa agenzia s'intende d'ora in poi regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.

## **Lettera di nomina tipo per produttori del TERZO (III) gruppo**

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

### III gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con la qualifica di...

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a procurarci affari di assicurazione per i rami...

Dovrete svolgere la Vostra attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Tale Vostra attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.

Le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vostra firma, la quale è condizione indispensabile perché esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vostro intervento.

Non potrete in alcun modo impegnare questa agenzia, la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento dell'impresa mandante.

Vi è fatto assoluto divieto di dedicare la Vostra attività assicurativa, diretta o indiretta, a favore di altra agenzia-impresa di assicurazione per i rami da noi gestiti.

### Obbligo di produzione - Compensi

Voi assumete l'obbligo di presentarci una produzione mensile diretta o indiretta, regolarmente perfezionata, non inferiore a.....

I compensi fissati per le Vostre prestazioni saranno:

- a) una provvigione di acquisto su tutti gli affari da Voi direttamente procurati.....
- b) una provvigione di acquisto su tutti gli affari da Voi procurati in collaborazione con altri elementi di produzione.....
- c) eventuali premi di produzione.....

Le provvigioni Vi saranno liquidate dopo avvenuto il perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio effettivamente incassate. È in facoltà di questa agenzia concederVi anticipi in conto provvigioni; tali anticipi saranno segnati a Vostro debito e scomputati all'atto della liquidazione delle provvigioni di Vostra spettanza.

Il relativo conto sarà trimestralmente a Voi comunicato da questa agenzia per l'accettazione.

### **Lettera di nomina tipo per produttori del QUARTO (IV) gruppo**

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

#### IV gruppo

di produttori previsto da tale contratto.

In conseguenza dell'incarico affidatoVi, siete autorizzato a procurarci affari di assicurazione per i rami...

Dovrete svolgere la Vostra attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Tale Vostra attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.

Le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vostra firma, la quale è condizione indispensabile perché esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vostro intervento.

Non potrete in alcun modo impegnare questa agenzia, la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento dell'impresa mandante.

#### Compensi

A compenso della Vostra attività Vi corrisponderemo le provvigioni di acquisto, come da tabella allegata, le quali vi saranno pagate dopo avvenuto il perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio annuo effettivamente incassate.

## APPENDICE

### 1) R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (Legge sull'impiego privato)

#### Artt. 1, 2 e 3 - Omissis...

#### Art. 4

Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione...un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.

Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

Il periodo di prova non può in nessun caso superare... mesi 3.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto...ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma, va compiuto a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

#### Art. 5

Omissis...

Al dipendente retribuito in tutto o in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi è dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sarà corrisposta soltanto per gli affari conclusi.

#### Art. 6

... Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:

a) mesi 3, se questi abbia un'anzianità di servizio inferiore ai dieci anni;

b) mesi 6, se abbia un'anzianità di servizio di oltre dieci anni.

Nel caso di cui alla lettera a) il dipendente avrà diritto all'intera retribuzione per il primo mese ed alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b), all'intera retribuzione nei primi due mesi ed alla metà di essa per i successivi.

Al dipendente retribuito in tutto o in parte a provvigione è dovuto, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate nel semestre precedente l'interruzione.

Se l'interruzione di servizio dura più dei massimi rispettivamente indicati ed il principale licenzi il dipendente, saranno dovute le indennità di licenziamento di cui all'art. 10.

### **Art. 7**

Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, il dipendente ha diritto ad un periodo annuale minimo di riposo, con decorrenza della retribuzione. Tale periodo non può essere minore di:

- a) 10 giorni, in caso di anzianità inferiore ai 5 anni;
- b) 15 giorni, in caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;
- c) 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da 15 a 25 anni;
- d) 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

È rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di riposo.

### **Art. 8**

Il dipendente non può trattare, per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza con il suo principale, sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni. È obbligo del dipendente di non abusare, a forma di concorrenza sleale né durante né dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte nell'agenzia del proprio principale.

### **Art. 9**

Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità, nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

Non è dovuta disdetta, né indennità, nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

### **Art. 10**

Il termine di cui all'articolo precedente... sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

A) per i dipendenti che, avendo superato il periodo di prova, NON hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

- 1) ...
- 2) mesi uno di preavviso...;
- 3) ...

B) per i dipendenti che hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

- 1) ..
- 2) mesi uno e mezzo di preavviso...;
- 3) ...

C) per i dipendenti che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:

- 1) ...
- 2) mesi due di preavviso...;
- 3) ...

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti o, in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati. (Vedere [art. 3](#) contratto collettivo 25 maggio 1939.)

Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonché le partecipazioni agli utili. Queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio o, se il dipendente non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

#### **Art. 11**

Omissis... (Cessione o trasformazione della ditta).

#### **Art. 12**

Le indennità di licenziamento di cui all'[art. 10](#) debbono essere pagate all'atto della cessazione di servizio.

#### **Art. 13**

Omissis... (Morte del dipendente... vedere [art. 2122 codice civile](#)).

#### **Art. 14**

Quando la disdetta sia data dal dipendente, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'[art. 10](#) o, in difetto, deve pagare una indennità corrispondente.

Ove il dipendente non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennità gravante su costui.

#### **Art. 15**

Omissis... (Moratoria abrogata dal nuovo codice civile.)

#### **Art. 16**

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il principale è tenuto a rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato da esso principale e della natura delle attribuzioni disimpegnate.

## **Art. 17**

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli al dipendente e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale.

Nel caso però in cui il dipendente venga assunto in riguardo alla specialità di una sua competenza tecnica si potrà, con patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una indennità maggiore di quella stabilita dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da parte del dipendente.

## **Art. 18**

(Abrogato dalle nuove norme del codice di procedura civile.)

## **Art. 19**

(Norma transitoria superata.)

## **Art. 20**

(Abrogazione del precedente Decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919/112.)

### **2) Gratifica natalizia (Verbale di accordo)**

Il giorno 11 aprile 1939 presso il Ministero delle Corporazioni..., i rappresentanti (degli Agenti di assicurazione e dei lavoratori delle assicurazioni)... hanno convenuto quanto appresso.

Le agenzie di assicurazione... corrisponderanno la gratifica natalizia, nella misura di una mensilità ai seguenti gruppi di produttori di assicurazione:

I) - Ispettori di organizzazione cioè quelli i quali, oltre agli eventuali obblighi di produzione, abbiano avuto per iscritto espresso e permanente incarico organizzativo in un determinato territorio;

II) - Produttori con assegni fissi e provvigioni (denominati ispettori di zona, ispettori produttori ecc.) ma in ogni caso con l'obbligo di lavorare esclusivamente per una o più agenzie, specificatamente determinate nella lettera di nomina;

III) - Produttori, comunque denominati, con provvigioni e con assegni proporzionati ad un determinato minimo di produzione, quando abbiano i seguenti requisiti (Con pronunce 26 maggio 1954 della Corte d'Appello di Messina e 19 ottobre 1954 della Corte d'Appello dell'Aquila è stato sentenziato che la gratifica natalizia spetta **ESCLUSIVAMENTE** ai produttori dei gruppi PRIMO e SECONDO.):

- a) abbiano ricevuto una lettera di nomina da parte di un agente;
- b) dedichino essenzialmente la loro attività all'acquisizione di affari di assicurazione;
- c) svolgano tale attività per la sola agenzia che ha rilasciato la lettera di nomina

o, quando si tratti di più rami, per agenzie che non siano tra loro in concorrenza.

La gratifica natalizia sarà calcolata:

- sul 100% della parte della retribuzione fissa;
- - sul 70% della media mensile della provvigione liquidata nel periodo 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso;
- - sul 40% delle diarie forfettizzate...

La provvigione sarà, invece, computata al 100%, agli effetti della gratifica natalizia, quando la lettera di nomina o di autorizzazione preveda esplicitamente compensi a titolo di rimborso spese, i quali NON saranno computati.